

N. R.G. [REDACTED]



IL TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione collegiale:

dott. Arturo Picciotto	Presidente
dott. Francesca Ajello	Giudice relatore
dott. Edoardo Sirza	Giudice

nella causa iscritta al n. R.G. 1601/2020

promossa da

[REDACTED] nato a Kirkuk (Iraq) in data 2.04.1990,
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione -
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - Unità Dublino

RESISTENTE

pronuncia la seguente

ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE

con richiesta di applicazione del Procedimento Accelerato ex art. 105 Reg.

Procedura CGUE

o della Procedura prioritaria ex art. 53, par. 3, Reg. Procedura CGUE

OGGETTO: impugnazione della decisione di trasferimento in Germania disposta ai sensi del Regolamento UE n. 604/2013 per la ripresa in carico n. prot. IT - IT-402811 emesso in data 14.08.2018 e notificato in data 16.08.2018

1. Premesse di fatto

- 1.1. Con ricorso tempestivamente depositato presso il Tribunale di Roma, [REDACTED], proveniente dall'Iraq, ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e per l'Immigrazione, n.



prot. IT – IT-402811 emesso in data 14.08.2018 e notificato in data 16.08.2018 con il quale è stato disposto il trasferimento del ricorrente in Finlandia, in quanto Stato competente ai sensi dell'art. 18 lett. d) Reg. 604/2013, chiedendone la sospensione degli effetti.

1.2. Il provvedimento di ripresa in carico impugnato si fonda sulle seguenti ragioni di fatto e diritto:

- in data 28.05.2018, [REDACTED] è stato segnalato per soggiorno irregolare sul territorio italiano;
- a seguito di riscontro EURODAC, è emerso che il ricorrente aveva già presentato domanda di protezione internazionale in Finlandia, in data 10.06.2015;
- l'Unità Dublino italiana ha quindi avanzato alla Finlandia richiesta di ripresa in carico ai sensi dell'art. 18 lett. b) Reg. 604/2013;
- la Finlandia ha riconosciuto la propria competenza con nota del 17.07.2018, sussistendo i presupposti di cui al citato art. 18 lett. d) Reg. 604/2013;
- la Finlandia è un paese membro sicuro ai sensi dell'art. 3.2 Reg. UE 604/2013.

1.3. Con il proprio ricorso, il ricorrente ha chiesto di annullare la decisione di trasferimento in oggetto e, conseguentemente, accertare la competenza italiana all'esame della domanda di protezione internazionale e ammetterlo alla presentazione di essa all'Italia. A fondamento della propria impugnazione, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

- Violazione dell'art. 3 comma 2 Reg. UE 604/2013 e del principio di non refoulement – applicazione dell'art. 17 comma 1 Reg. 604/2017;
- Violazione dell'art. 17 Eurodac e dell'art. 20 Reg. UE 604/2013 sull'avvio della procedura di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda senza le garanzie previste dal Regolamento; violazione degli obblighi di informazione previsti dall'art. 29 Reg. Eurodac e dall'art. 4 Reg. Dublino;

1.4. Alla luce di tali motivi, il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con conseguente accertamento della competenza italiana all'esame della domanda di protezione internazionale, ammettendolo sua presentazione.

1.5. Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Trieste, in considerazione del fatto che, al momento



della notifica del provvedimento impugnato, il ricorrente era accolto presso il Centro di Accoglienza Straordinaria di Pordenone.

- 1.6. Il ricorrente ha quindi riassunto tempestivamente il giudizio davanti al Tribunale di Trieste, che, viste le eccezioni sollevate in punto violazione obblighi informativi, intende sollevare questione di rinvio pregiudiziale alla adita Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

2. La questione portata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

- 2.1. Ritiene questo Tribunale di Trieste la sussistenza di **dubbi interpretativi** relativi alle conseguenze giuridiche che il diritto dell'Unione Europea prevede nel caso in cui emerga la violazione, da parte dello Stato richiedente nell'ambito di una procedura di ripresa in carico ai sensi degli artt. 23 e ss. Reg. UE 604/2013, degli obblighi informativi di cui all'art. 4 e 5 Reg. 604/2013 o quelli di cui all'art. 29 Reg. 603/2013. Più precisamente, Il Collegio si chiede se detta violazione possa viziare il provvedimento in modo insanabile anche nel caso in cui sia concretamente garantito il diritto ad un ricorso effettivo o se, invece, il vizio rilevato possa essere sanato in sede giurisdizionale.
 - 2.2. Conseguentemente, il Tribunale intende **sollevare** – ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E. - **questione pregiudiziale** sulla corretta interpretazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n.604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, nonché dell'art. 29 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 in relazione ai dubbi interpretativi indicati al punto precedente.
 - 2.3. La questione rileva nel caso di specie, in quanto la Corte di Cassazione, in altro procedimento deciso da questo stesso Tribunale di prima istanza, con ordinanza n. 17693 del 25.6.2020 ha cassato la decisione di merito proprio in relazione al punto relativo alla violazione degli obblighi informativi in sede di trasferimento, ritenendo che un eventuale accertamento di detta violazione comporta la nullità del provvedimento di trasferimento senza che possa darsi rilievo alla eventuale conoscenza *aliunde* conseguita dallo straniero circa le sue garanzie e prerogative.
- ## **3. La richiesta di applicazione del procedimento accelerato o della procedura prioritaria**
- 3.1. Il Tribunale di Trieste chiede che la questione venga trattata con procedimento accelerato, poiché la permanenza dell'incertezza interpretativa potrebbe pregiudicare il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo e quindi



potrebbe non rispettare l'art. 18 della Carta dell'Unione Europea. In subordine, si chiede che la causa sia trattata con procedura prioritaria.

- 3.2. Più precisamente, va rilevato che - per quanto il grande numero di persone o di situazioni giuridiche interessate da una decisione della Corte non sia di per sé una circostanza tale da giustificare il ricorso alla procedura accelerata - negli ultimi anni, quantomeno in Italia, è stato presentato un numero di domande di asilo eccezionalmente elevato con conseguente necessità di controllo del sistema EURODAC e attivazione delle procedure Dublino; ciò comporta che il numero di cause potenzialmente interessate dalla questione pregiudiziale sollevata è talmente cospicuo che, ad avviso di questo Tribunale, rischia di ostacolare il funzionamento del sistema cd. Dublino, così indebolendo il sistema europeo comune di asilo (in questo stesso senso si sono pronunciate anche le ordinanze del 15 febbraio 2017, Mengesteab (C-670/16, non pubblicata, EU:C:2017:12034) e Jafari (C-646/16, non pubblicata, EU:C:2017:138).
- 3.3. Inoltre, la risposta della Corte di Giustizia avrà certamente influenza sull'autorità italiana preposta al sistema creato dal Regolamento 604/2013 (cd. Unità Dublino), nonché sul buon funzionamento dei tribunali di primo grado che, chiamati a garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei destinatari dei provvedimenti di trasferimento, sono investiti della questione relativa agli obblighi informativi nella gran parte dei casi portati al loro esame.

4. La normativa dell'Unione Europea

- 4.1. L'art. 4 Reg. UE n. 604/2013 (cd. Regolamento Dublino) stabilisce che non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso debbano informare il richiedente dell'applicazione del Regolamento stesso, fornendogli una serie di indicazioni più specifiche e precisamente descritte alle lettere da a) ad f) del paragrafo 1 dell'art. 4 stesso. Tali informazioni vanno fornite mediante consegna di un opuscolo in una lingua comprensibile per il richiedente o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.
- 4.2. Il considerando 18 del Regolamento Dublino stabilisce che *“È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato dell'applicazione del*



presente Regolamento e della possibilità, nel corso del colloquio, di fornire informazioni sulla presenza negli Stati membri di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela, al fine di agevolare il processo di determinazione dello Stato membro competente”.

- 4.3. L'art. 29 Reg. 603/2013 (cd. Regolamento Eurodac) – istitutivo di un sistema strumentale all'applicazione del Regolamento Dublino – prevede che le informazioni di cui all'art. 4 Reg. 604/2013 vengano fornite, non solo al richiedente protezione internazionale (art. 9 par. 1 Reg. UE 603/2013), ma anche al cittadino di un paese terzo o apolide, che provenendo da un paese terzo, abbia attraversato irregolarmente la frontiera di uno Stato membro (art. 14 par. 1 Reg. 603/2013) e al cittadino di paese terzo o apolide che sia irregolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato membro (art. 17 par. 1 Reg. UE 603/2013).
- 4.4. Le informazioni indicate dal citato art. 29 sono fornite mediante la consegna di un opuscolo scritto in modo chiaro e semplice, in una lingua che l'interessato comprende o che si suppone ragionevolmente possa comprendere.
- 4.5. L'art. 16 bis del Regolamento di esecuzione UE n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 elenca gli opuscoli informativi per i richiedenti asilo, stabilendo che:
- “1) Nell'allegato X figura un opuscolo comune che informa tutti i richiedenti protezione internazionale sulle disposizioni del Regolamento (UE) n. 604/2013 e sull'applicazione del Regolamento (UE) n. 603/2013.*
- 2) Nell'allegato XI figura un opuscolo specifico per i minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale.*
- 3) L'allegato XII contiene informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna.*
- 4) L'allegato XIII contiene informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro”*

5. La normativa italiana

- 5.1. L'art. 3 commi 3 e seguenti del decreto legislativo 25/2008 disciplina le modalità di impugnazione della decisione assunta dall'Unità Dublino di trasferimento della persona che abbia già presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, stabilendo che:
- “3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (UE) n.*



604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l'Unità Dublin, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3-ter. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile.

3-quinquies. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.



3-sexies. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo.

3-septies. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo [29](#) del [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti.

3-decies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza".

- 5.2. L'ordinamento italiano prevede quindi un rimedio avverso la decisione di trasferimento assunta dall'Unità Dublino, consentendo alla persona interessata di impugnarla davanti alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea istituita presso il tribunale distrettuale competente per territorio.

La Sezione giudica in composizione collegiale (con collegi composti da tre giudici) e decide sull'intera posizione di diritto soggettivo rivestita dal ricorrente, al quale non sono poste preclusioni e può dedurre in giudizio ogni circostanza che ritenga utile e rilevante per il proprio interesse.

6. La giurisprudenza interna



- 6.1. Nella giurisprudenza interna, si sono formati due orientamenti in tema di conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi informativi posta in essere dall'Unità Dublino italiana, come riportati nella recente ordinanza interlocutoria n. 8668 del 2021 che ha sollevato questione interpretativa a Codesta Corte di Giustizia.
- 6.2. Un primo orientamento, sostenuto anche dall'ordinanza della Suprema Corte, ritiene che il mancato rispetto delle garanzie informative e partecipative può ripercuotersi sulla validità della decisione di trasferimento: in particolare, secondo la Suprema Corte italiana, il provvedimento di trasferimento adottato all'esito di un procedimento in cui non siano state rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 Reg. 604/2013 deve essere ritenuto nullo, senza possibilità di alcuna sanatoria nemmeno se risulta che lo straniero ha in ogni caso reperito tutte le informazioni utili alle sue garanzie e prerogative (si veda in tal senso, Corte di Cassazione ordinanza n. 17693 emessa in data 25.06.2020 e pubblicata in data 27.08.2020).
- 6.3. Un secondo orientamento – più che altro formatosi in seno ad alcuni Tribunali di primo grado - ritiene invece che gli obblighi di informazione previsti a carico degli Stati membri dal sistema Dublino – Eurodac siano strumentali al perseguimento degli obiettivi del Regolamento 604/2013 e non siano invece assoluti. Ne consegue che essi non rilevano in sé e per sé, ma solo in quanto abbiano in concreto determinato una compressione delle garanzie previste a favore dello straniero o comunque un impedimento o una riduzione effettiva della sua possibilità di partecipare al procedimento di determinazione dello Stato competente a decidere la domanda (si veda ad esempio, Tribunale Bologna decreto 17 dicembre 2020, Tribunale Trieste, decreto 3 luglio 2019; Tribunale Trieste decreto 27 settembre 2019, che per comodità di lettura si allegano a questa ordinanza).
- 6.4. Si segnala poi una recente ordinanza con la quale la Corte di Cassazione, nell'ambito del principio dalla stessa enunciato, ha tra l'altro statuito che *“il giudice ordinario non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura essendo sfornito di competenza al riguardo”* (Corte Cassazione ordinanza n. 23584 pubblicata in data 27 ottobre 2020).

7. Illustrazione dei motivi del rinvio pregiudiziale

- 7.1. Dalla lettura degli art. 4 e 5 Reg. UE 604/2013 e art. 29 Reg. 603/2013 emerge che, in capo agli Stati membri, sussiste un obbligo informativo a favore di tutti i soggetti



che siano destinatari delle procedure di presa e ripresa in carico previste dal Regolamento Dublino.

- 7.2. L'obbligo informativo, peraltro, si applica in modo differente a seconda che la persona destinataria di una procedura Dublino abbia presentato domanda di protezione internazionale o sia persona che invece si trovi in posizione di irregolarità sul territorio, poiché diverso è l'opuscolo che deve essere consegnato all'una o all'altra come previsto dall'art. 16 *bis* n. 1 e allegato X al Reg. CE 1560/2003 sopra riportato.
- 7.3. Posta quindi la sussistenza dell'obbligo informativo in capo agli Stati membri, il Tribunale di Trieste rileva che né nel Regolamento Dublino né nel Regolamento Eurodac è reperibile una norma che disciplini le conseguenze che derivano dalla violazione di tale obbligo.
- 7.4. Si osserva, infatti, che l'unica disposizione regolamentare a cui può farsi riferimento in relazione alle possibili violazioni degli obblighi informativi è rappresentata dall'art. 37 Reg. Eurodac: la norma prevede infatti la possibilità - per le persone o per gli Stati membri - di chiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza del trattamento illecito di dati o di "*qualsiasi altro atto incompatibile*" con il Regolamento stesso, ma non indica quale sorte può avere il provvedimento dello Stato membro incompatibile con la normativa regolamentare.
- 7.5. Né una siffatta norma è reperibile nel Regolamento Dublino, che pure - per la violazione di altre regole formali - si occupa di stabilirne espressamente le conseguenze che possono essere fatte valere in sede giurisdizionale. Ci si riferisce, ad esempio:
- all'art. 23 par. 3, che prevede lo spostamento di competenza nel caso in cui la richiesta di ripresa in carico della persona che abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale non sia stata effettuata nei termini previsti dal paragrafo 2 della stessa norma;
 - all'art. 24 par. 3, che prevede che lo Stato membro sul cui territorio l'interessato soggiorna senza titolo offra a quest'ultimo la possibilità di presentare nuova domanda, nel caso in cui la richiesta di ripresa in carico da parte di tale Stato non sia stata presentata nei termini di cui al paragrafo 2 della medesima norma;
 - all'art. 29 par. 2 che prevede il venir meno dell'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e il conseguente spostamento di competenza in capo allo Stato membro richiedente, nel caso in cui quest'ultimo non abbia rispettato il



termine di sei mesi previsto per il trasferimento ai sensi del paragrafo 1 della medesima norma.

- 7.6. Nessuna norma prevede invece conseguenze formali o sostanziali nel caso di mancato assolvimento degli obblighi informativi e partecipativi previsti in capo agli Stati membri, né una soluzione espressa può essere tratta dalla lettura dei considerando che introducono il Regolamento.
- 7.7. Da tale mancata previsione discendono i dubbi interpretativi oggetto del presente rinvio pregiudiziale e la conseguente necessità di proporlo, presentando la questione un profilo di interesse generale per la corretta e uniforme applicazione delle norme europee coinvolte.

8. Punto di vista del giudice del rinvio

- 8.1. Il Tribunale remittente rileva che sussistono alcune possibili soluzioni alla questione sollevata.
- 8.2. Una prima soluzione è quella indicata dalla Corte di Cassazione con la già citata ordinanza n. 17963/2020, secondo la quale alla violazione degli obblighi informativi nella fase amministrativa delle procedure di ripresa in carico consegue la nullità insanabile del provvedimento con il quale è stato disposto il trasferimento.
- 8.3. Tale soluzione, tuttavia, non persuade completamente il Collegio remittente.
- 8.4. In primo luogo, questo Tribunale osserva che, secondo il diritto interno, le ipotesi di nullità di atti e provvedimenti sono tassative e debbono pertanto essere espressamente previste dalla legge: nel caso in esame, la nullità del provvedimento di trasferimento non è prevista né da norme europee né da norme interne.
- 8.5. In secondo luogo, occorre ricordare che le garanzie di partecipazione e di informazione sono previste dal Regolamento 604/2013 *“al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale”* (così il considerando 18 del Regolamento). Ciò significa che gli obblighi informativi di cui trattasi sono da ritenersi obblighi strumentali, ossia funzionali al raggiungimento dello scopo indicato dalla normativa regolamentare, e possono rilevare in sede giurisdizionale solo se ed in quanto abbiano portato all'emissione di un provvedimento contrario allo scopo del Regolamento stesso.
- 8.6. Ancora, non può non rilevarsi che, in ossequio all'art. 27 Reg. 604/2013, lo Stato italiano garantisce il rimedio effettivo descritto attraverso la norma dell'art. 3 del



D.Lgs. n. 25 del 2008, consentendo alla persona destinataria del trasferimento di impugnare il relativo provvedimento davanti al giudice ordinario, il quale è chiamato a pronunciarsi non sulla semplice legittimità dell'atto, ma più in generale sull'esistenza di un diritto soggettivo a non essere trasferito in uno Stato membro che non sia competente a conoscere la sua domanda di protezione internazionale. Ciò significa che, esattamente come accade nei giudizi di cui all'art. 35 *bis* d.lgs. 25/2008 in materia di riconoscimento della protezione internazionale, il giudice ordinario, per assicurare un rimedio effettivo al ricorrente, non può limitarsi a dichiarare nullo l'atto, ma può e deve giungere ad una decisione sul merito del trasferimento, verificando se il Paese designato per tale trasferimento sia effettivamente quello competente ai sensi del Regolamento e accertando se non sussistano i presupposti per uno spostamento di competenza a favore dello Stato che ha disposto quel trasferimento.

- 8.7. Ne consegue che, in sede di giudizio, possono essere anche recuperate le garanzie informative per il richiedente, il quale, con l'assistenza del suo avvocato, può portare ogni notizia utile a determinare la competenza di uno o dell'altro Stato a conoscere la sua domanda di protezione internazionale, così partecipando pienamente al procedimento.
- 8.8. Infine, la soluzione proposta potrebbe non rispondere all'interesse della persona che ha presentato il ricorso avverso il provvedimento viziato e quindi non garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva prevista dall'art. 27 Reg. Dublino, in ossequio all'art. 19 par. 1 comma 2 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Va infatti detto che la persona che impugna un provvedimento di trasferimento in un altro Stato membro ha l'interesse a che detto trasferimento non venga eseguito, in quanto ha interesse a permanere sul territorio dello Stato che lo ha disposto (e nel quale si trova) in forza di un idoneo titolo di soggiorno almeno provvisorio. Nel caso in cui il provvedimento di trasferimento venisse solo annullato dal Tribunale, senza ulteriori previsioni, il ricorrente non otterrebbe alcun titolo idoneo al soggiorno e si potrebbe trovare in posizione di irregolarità.
- 8.9. Una seconda possibile soluzione è quella prospettata da una parte della giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. interlocutoria n. 8668 del 2021) nonché da una parte della giurisprudenza di prima istanza italiana, nel solco della quale si iscrive anche il Tribunale di Trieste, la quale ritiene che l'omissione delle garanzie



partecipative non comporti di per sé e necessariamente l'insanabile invalidità del provvedimento di trasferimento. Questo indirizzo, però, vede la contrarietà di altra giurisprudenza della Corte di Cassazione e vi è concreto pericolo che una decisione difforme possa essere riformata.

- 8.10. Osserva il Collegio remittente che, in linea generale, la violazione di una regola formale non determina di per sé solo una decisione ingiusta, ma rileva solo se ed in quanto abbia condotto ad una decisione errata nel merito ovvero abbia in qualche modo pregiudicato il diritto di difesa, impedendo al ricorrente di impugnare l'atto ritenuto ingiusto o illegittimo e di portare in sede giurisdizionale le ragioni per le quali ritiene che sussista tale ingiustizia/illegittimità.
- 8.11. Conseguentemente, ad avviso di questo Tribunale, quando il ricorrente abbia attivato un rimedio effettivo avverso il provvedimento di trasferimento per ripresa in carico, la mera omissione delle garanzie informative e partecipative non può pregiudicare di per sé la validità del provvedimento impugnato, ma solo se ed in quanto il ricorrente abbia allegato delle circostanze di fatto che avrebbero potuto portare, se fosse stato correttamente informato e messo in grado di partecipare, ad una decisione diversa nel merito.

Nell'ambito del processo, infatti, il ricorrente viene pienamente informato dei suoi diritti ed ha la possibilità, tramite il suo avvocato, di fornire ogni informazione utile per tutelarli.

Tutto ciò considerato e dato atto che il rinvio pregiudiziale comporta la sospensione del processo,

P.Q.M.

il Tribunale di Trieste rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea i seguenti quesiti interpretativi riguardanti le disposizioni del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e del Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013:

1. CHIEDE, IN VIA PRELIMINARE, che la questione venga trattata con procedimento accelerato ai sensi dell'art. 105 Reg. procedura CGUE o, in subordine, con procedura prioritaria, ai sensi dell'art. 53, par. 3, Reg. Procedura CGUE;
2. CHIEDE, inoltre, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di chiarire quali siano le conseguenze giuridiche imposte dal diritto dell'Unione europea in ordine ai provvedimenti di trasferimento per ripresa in carico di cui al capo VI, sezione III, Reg.



(UE) n. 604/2013, qualora lo Stato abbia omissso di fornire le informazioni previste dall'art. 4 Reg. (UE) n. 604/2013 e dall'art. 29 Reg. (UE) n. 603/2013.

3. In particolare, nel caso in cui sia stato attivato un rimedio pieno ed effettivo avverso la decisione di trasferimento, si chiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

3.1. Se l'art. 27 del Regolamento (UE) n. 604/2013 debba essere interpretato:

- nel senso che l'omessa consegna dell'opuscolo informativo previsto dall'art. 4, parr. 2 e 3 Reg. (UE) n. 604/2013 ad una persona che versi nelle condizioni descritte dall'art. 23 par. 1 Reg. (UE) n. 604/2013 determina di per sé l'insanabile nullità del provvedimento di trasferimento (ed eventualmente anche la competenza a conoscere della domanda di protezione internazionale da parte dello Stato membro al quale la persona ha proposto la nuova domanda);
- oppure nel senso che è onere del ricorrente dimostrare in giudizio che, se gli fosse stato consegnato l'opuscolo, il procedimento avrebbe avuto un esito diverso;

3.2. Se l'art. 27 del Regolamento (UE) n. 604/2013 dell'Unione europea deve essere interpretato

- nel senso che l'omessa consegna dell'opuscolo informativo previsto all'art. 29 Reg. (UE) n. 603/2013 ad una persona che versi nelle condizioni descritte dall'art. 24, par. 1, Reg. (UE) n. 604/2013, determina di per sé l'insanabile nullità del provvedimento di trasferimento (ed eventualmente anche la conseguente necessaria offerta della possibilità di presentare una nuova domanda di protezione internazionale);
- oppure nel senso che è onere del ricorrente dimostrare in giudizio che, se gli fosse stato consegnato l'opuscolo, il procedimento avrebbe avuto un esito diverso.

Così deciso in Trieste, il 2 aprile 2021

Il giudice estensore

Dott.ssa Francesca Ajello

Il Presidente

Dott. Arturo Picciotto

